



Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

(Scheda di sintesi)

Con l'art. 1 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 è stato istituito sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università ovvero enti pubblici di ricerca.

Beneficiari

Beneficiari sono le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana; gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

La ricerca agevolabile

Sono ammesse al beneficio le attività di ricerca riconducibili ad una o più delle seguenti categorie: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Si esclude dall'ambito applicativo della misura la ricerca svolta direttamente dall'impresa, la cosiddetta ricerca interna, essendo ammissibili al beneficio le sole attività di ricerca commissionate ad Università o Enti di ricerca.

I costi ammissibili

I costi relativi alla ricerca commissionata ad Università o Enti di ricerca sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. I costi ammissibili devono rispettare il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109 comma 5v del TUIR. Le imprese beneficiarie devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute.

Tempistica degli investimenti

Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Misura del credito d'imposta

L'importo del credito d'imposta spettante, in riferimento a ciascun periodo di imposta agevolabile, è pari al 90% della quota di investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti. Per ciascuno dei periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, pertanto, il credito di imposta è pari al 90% della differenza tra:

- gli investimenti in ricerca commissionata ad Università e altri enti o strutture finanziabili, effettuati nel periodo di imposta agevolato
- e la media aritmetica degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010

Utilizzo e rilevanza del credito d'imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello di versamento unificato F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo. Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. In merito alla rilevanza fiscale, il credito di imposta per la ricerca scientifica non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR.